



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 marzo 2009
(OR. en)**

17462/08

**ACP 259
WTO 245
COAFR 422
RELEX 1035**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo
istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale,
dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per accordi di partenariato economico con i paesi ACP.
- (2) I negoziati relativi all'accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner dell'EAC (Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania e Uganda), dall'altra, si sono conclusi e l'accordo è stato siglato il 27 novembre 2007.
- (3) L'articolo 45, paragrafo 4, dell'accordo prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo in attesa della sua entrata in vigore.
- (4) È opportuno che l'accordo venga firmato a nome della Comunità e applicato, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze della Comunità, a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome della Comunità, dell'accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 3, dell'accordo, il consiglio APE è composto, da un lato, dai membri del Consiglio e da rappresentanti della Commissione e, dall'altro, dai rappresentanti degli Stati partner dell'EAC.
2. La posizione che la Comunità deve assumere nel consiglio APE e nel comitato speciale per la cooperazione doganale è determinata dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, in conformità con le corrispondenti disposizioni del trattato.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Articolo 4

Per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze della Comunità, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione, l'accordo è applicato a titolo provvisorio secondo quanto disposto dal suo articolo 45, paragrafo 4. La Commissione pubblica un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ACCORDO
ISTITUTIVO DI UN QUADRO
PER UN ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E GLI STATI PARTNER DELLA COMUNITÀ DELL'AFRICA ORIENTALE
DALL'ALTRA

PREAMBOLO

LA REPUBBLICA DI BURUNDI

LA REPUBBLICA DEL KENYA

LA REPUBBLICA DEL RUANDA

LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

LA REPUBBLICA DELL'UGANDA

di seguito denominati "gli Stati partner dell'EAC",

da una parte, e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA Ceca,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA ROMANIA,

E LA COMUNITÀ EUROPEA,

dall'altra,

hanno deciso di concludere il presente accordo e hanno designato a tal fine loro plenipotenziari:

VISTO l'accordo che istituisce il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) firmato a Georgetown il 6 giugno 1975;

VISTO il trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale (EAC), firmato il 30 novembre 1999 e il protocollo sull'istituzione dell'Unione doganale della Comunità dell'Africa orientale;

RINNOVANDO l'auspicio di una maggiore unità dell'Africa e del conseguimento degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica africana;

VISTO l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (di seguito "accordo di Cotonou");

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea (CE);

VISTA ANCHE la decisione del vertice EAC tenutosi a Kampala (Uganda) il 14 aprile 2002 che autorizza l'EAC a porsi quali negoziatore unico ai fini del negoziato di un accordo di partenariato economico (APE) con l'Unione europea e in sede di Organizzazione mondiale del commercio;

CONSIDERANDO che l'EAC, da una parte, e la CE e i suoi Stati membri, dall'altra, convengono che l'obiettivo della loro cooperazione commerciale ed economica è la promozione della graduale e armoniosa integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale nel rispetto delle loro scelte politiche, del loro livello di sviluppo e delle loro priorità di sviluppo, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile e contribuire all'eliminazione della povertà nell'EAC;

RIAFFERMANDO anche che l'APE deve essere coerente con gli obiettivi e i principi dell'accordo di Cotonou, in particolare con quanto prevede la parte 3, titolo II;

RIAFFERMANDO che l'APE deve fungere da strumento di sviluppo, promuovere una crescita sostenuta, far aumentare la produzione e la capacità di offerta dell'EAC, favorire la trasformazione strutturale delle economie dell'EAC, la loro diversificazione e la loro competitività, determinare lo sviluppo degli scambi commerciali, l'afflusso di investimenti e tecnologie e portare alla creazione di posti di lavoro negli Stati partner dell'EAC;

RIBADENDO la necessità di prestare particolare attenzione all'integrazione regionale e di assicurare un trattamento speciale e differenziato a tutti gli Stati partner dell'EAC mantenendo nel contempo il trattamento speciale per gli Stati partner dell'EAC meno sviluppati;

CONSAPEVOLI della necessità di massicci investimenti ai fini dell'innalzamento del tenore di vita negli Stati partner dell'EAC;

RICHIAMANDO gli impegni assunti dalle parti nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione dell'accordo

Il presente accordo istituisce il quadro per un accordo di partenariato economico (APE).

ARTICOLO 2

Obiettivi generali dell'accordo di partenariato economico

L'accordo di partenariato economico si propone i seguenti obiettivi:

- a) contribuire alla crescita economica e allo sviluppo mediante l'istituzione di un partenariato strategico rafforzato nel campo degli scambi commerciali e dello sviluppo, che sia coerente con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile;
- b) promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo nell'EAC;

- c) promuovere la graduale integrazione dell'EAC nell'economia mondiale, conformemente alle sue scelte politiche e alle sue priorità di sviluppo;
- d) favorire la trasformazione strutturale delle economie dell'EAC, la loro diversificazione e competitività attraverso un incremento della capacità di produzione, fornitura e scambio;
- e) migliorare la capacità dell'EAC in materia di politica commerciale e di questioni connesse agli scambi;
- f) istituire e attuare un quadro di regolamentazione regionale efficace, prevedibile e trasparente nel campo degli scambi commerciali e degli investimenti negli Stati partner dell'EAC, così da favorire le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato;
- g) rafforzare le attuali relazioni tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco. A tal fine l'accordo, nel rispetto degli obblighi derivanti dell'OMC, intensifica le relazioni economiche e commerciali e sostiene una nuova dinamica commerciale tra le parti mediante la progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi reciproci; rafforza, amplia e approfondisce la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio e agli investimenti.

ARTICOLO 3

Obiettivi specifici dell'accordo

1. Coerentemente con quanto stabiliscono gli articoli 34 e 35 dell'accordo di Cotonou, il presente accordo si propone i seguenti obiettivi specifici:
 - a) istituire un accordo compatibile con l'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994);
 - b) facilitare la prosecuzione degli scambi degli Stati partner dell'EAC a condizioni non meno favorevoli di quelle previste dall'accordo di Cotonou;
 - c) stabilire il quadro, la portata e i principi di futuri negoziati sul commercio delle merci per quanto concerne tra l'altro le norme di origine, gli strumenti di difesa commerciale, la cooperazione doganale e la facilitazione degli scambi, le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), gli ostacoli tecnici agli scambi, nonché sull'agricoltura e sulla cooperazione economica e per lo sviluppo;
 - d) stabilire il quadro e la portata di possibili negoziati su altri temi, compresi gli scambi di servizi, i settori connessi agli scambi di cui all'accordo di Cotonou e ogni altra questione di interesse per entrambe le parti.

2. Le parti si impegnano a proseguire i negoziati nella prospettiva di concludere entro il 31 luglio 2009 un accordo di partenariato economico globale, comprendente le materie elencate nel capo V.

ARTICOLO 4

Principi

I principi del presente accordo su cui si baseranno i successivi negoziati tra le parti finalizzati alla conclusione di un accordo di partenariato economico globale sono i seguenti:

- a) l'*acquis* dell'accordo di Cotonou quale base di partenza;
- b) il rafforzamento dell'integrazione regionale nell'ambito dell'EAC;
- c) l'asimmetria a favore della parte EAC nella liberalizzazione degli scambi e nell'applicazione delle misure di natura commerciale e degli strumenti di difesa commerciale;
- d) consentire agli Stati partner dell'EAC di mantenere le preferenze regionali nei confronti di altri paesi e regioni africani senza l'obbligo di estenderle alla CE;
- e) contribuire ad affrontare i temi della capacità di produzione, fornitura e scambio degli Stati partner dell'EAC.

CAPO II

REGIME COMMERCIALE APPLICABILE ALLE MERCI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 5

Obiettivi

Gli obiettivi della cooperazione nel settore del commercio sono:

- a) offrire alle merci originarie degli Stati partner dell'EAC condizioni di accesso al mercato della parte CE in esenzione da ogni dazio e contingente, in una prospettiva sicura, di lungo periodo e prevedibile, nel rispetto delle modalità previste dal presente accordo;
- b) la progressiva e graduale liberalizzazione del mercato delle merci nell'EAC, nel rispetto delle modalità previste dal presente accordo;
- c) mantenere e migliorare le condizioni di accesso al mercato così da garantire agli Stati partner dell'EAC maggiore e non minore prosperità.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 6

Dazio doganale

Ai fini dell'eliminazione dei dazi doganali all'importazione, per dazio doganale si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato all'importazione o in relazione all'importazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione, esclusi:

- a) gli oneri, equivalenti a tasse interne, applicati su merci importate e di produzione locale nel rispetto dell'articolo 18;
- b) le misure antidumping, compensative o di salvaguardia applicate a norma del titolo IV;
- c) i diritti o gli altri oneri istituiti a norma dell'articolo 9.

ARTICOLO 7

Classificazione delle merci

Per classificare le merci negli scambi disciplinati dal presente accordo si applica la classificazione della nomenclatura tariffaria di ciascuna delle parti in conformità al sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci ("SA").

ARTICOLO 8

Dazio di base

Per ogni prodotto il dazio doganale di base al quale si applicano le successive riduzioni è quello specificato nella tariffa doganale di ciascuna delle parti.

ARTICOLO 9

Diritti e altri oneri

I diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 6, lettera c), di importo limitato al costo approssimativo dei servizi prestati, non costituiscono né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né una tassazione delle importazioni a scopi fiscali. Per i servizi consolari non vengono imposti diritti e oneri commerciali.

ARTICOLO 10

Dazi doganali sui prodotti originari della parte EAC

I prodotti originari della parte EAC vengono importati nella parte CE in esenzione dai dazi doganali, alle condizioni definite nell'allegato I.

ARTICOLO 11

Dazi doganali sui prodotti originari della parte CE

I dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari degli parte CE sono ridotti o soppressi conformemente a quanto previsto dal calendario di liberalizzazione di cui all'allegato II.

ARTICOLO 12

Norme di origine

Ai fini del presente capo, per "originario" si intende conforme alle norme di origine di cui al protocollo 1 del presente accordo. Ai fini dell'APE globale e nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente accordo e quella dell'APE globale le parti rivedono le disposizioni di tale protocollo in vista di un'ulteriore semplificazione. Nel corso di tale riesame le parti prendono in considerazione le esigenze di sviluppo della parte EAC, lo sviluppo delle tecnologie, dei processi di produzione e di tutti gli altri fattori, comprese le riforme in corso delle norme di origine, che possono rendere necessaria una modifica delle disposizioni del protocollo. Le eventuali modifiche sono introdotte mediante decisione del Consiglio dell'accordo di partenariato economico.

ARTICOLO 13

Clausola di standstill

Escluse le misure adottate a norma degli articoli 19 e 21, le parti convengono di non incrementare i dazi doganali applicati ai prodotti soggetti al calendario di liberalizzazione .

ARTICOLO 14

Circolazione delle merci

1. Sulle merci originarie della parte CE o della parte EAC i dazi doganali vengono riscossi una sola volta nel territorio dell'altra parte.
2. I dazi riscossi all'importazione in uno Stato partner dell'EAC sono integralmente rimborsati all'uscita delle merci dallo Stato partner dell'EAC di prima importazione. Detti prodotti sono poi assoggettati al dazio nel paese di consumo.
3. Le parti convengono di cooperare con l'obiettivo di agevolare la circolazione delle merci e semplificare le procedure doganali.

ARTICOLO 15

Dazi e tasse all'esportazione

1. In relazione all'esportazione di merci nell'altra parte, le parti non istituiscono nuovi dazi o tasse superiori a quelli istituiti su prodotti simili destinati alla vendita sul mercato interno.

2. Nonostante il disposto del paragrafo 1, la parte EAC può – previa autorizzazione del Consiglio dell'accordo di partenariato economico – istituire un dazio o una tassa in relazione all'esportazione delle merci nei seguenti casi:

- a) per favorire lo sviluppo dell'industria nazionale oppure
- b) per mantenere la stabilità valutaria qualora l'aumento del prezzo mondiale di un prodotto di base destinato all'esportazione determini il rischio di un'impennata del valore della moneta.

3. Queste tasse vanno applicate per un periodo di tempo determinato su un numero limitato di prodotti e sottoposte al riesame del Consiglio dell'accordo di partenariato economico una volta trascorsi ventiquattro mesi.

ARTICOLO 16

Trattamento più favorevole derivante da un accordo di libero scambio

1. In relazione alla materia disciplinata dal presente capo, la parte CE accorda alla parte EAC il trattamento più favorevole applicabile in virtù della sua adesione, successivamente alla firma del presente accordo, a un accordo di libero scambio con paesi terzi.

2. In relazione alla materia disciplinata dal presente capo, la parte EAC accorda alla parte CE il trattamento più favorevole applicabile in virtù della sua adesione, successivamente alla firma del presente accordo, a un accordo di libero scambio con una grande economia commerciale.

3. Le disposizioni del presente capo non implicano per le parti l'obbligo di riservarsi reciprocamente il trattamento preferenziale applicabile in virtù del fatto che una di esse sia parte di un accordo di libero scambio con soggetti terzi alla data della firma del presente accordo.
4. Il paragrafo 2 non si applica agli accordi commerciali tra la parte EAC e paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o altri Stati e regioni africani.
5. Ai fini del presente articolo, per "accordo di libero scambio" si intende un accordo che – alla sua entrata in vigore oppure in base a un calendario ragionevole – liberalizza sostanzialmente gli scambi e stabilisce la non discriminazione o sopprime in pratica ogni discriminazione tra le parti, attraverso la soppressione delle misure discriminatorie vigenti e/o il divieto di nuove o più severe misure discriminatorie.
6. Ai fini del presente articolo, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato oppure un paese che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui al paragrafo 2 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1%, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di libero scambio, che nel suo insieme rappresentava l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui al paragrafo 2 una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%¹.

¹ Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intracomunitari).

TITOLO III

MISURE NON TARIFFARIE

ARTICOLO 17

Divieto di restrizioni quantitative

1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente accordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo sono soppressi fra le parti tutti i divieti o tutte le restrizioni all'importazione, all'esportazione o sulle vendite destinate all'esportazione, fatta eccezione per i dazi doganali, le tasse, i diritti e gli altri oneri di cui all'articolo 6, siano detti divieti o restrizioni applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure. Non sono introdotte nuove misure di questo tipo negli scambi tra le parti. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto disposto dal titolo IV del presente capo.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
 - a) ai divieti o alle restrizioni all'esportazione applicati temporaneamente per prevenire o alleviare gravi casi di penuria di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte contraente esportatrice;
 - b) ai divieti o alle restrizioni all'importazione e all'esportazione necessari ai fini dell'applicazione di norme o regolamentazioni concernenti la classificazione, la selezione o la commercializzazione dei prodotti di base nel commercio internazionale.

ARTICOLO 18

Trattamento nazionale in rapporto all'imposizione e alle normative interne

1. Ai prodotti importati originari dell'altra parte non si applicano, né direttamente né indirettamente, imposte interne o altri oneri interni di alcun tipo superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Le parti si astengono inoltre dall'applicare imposte o altri oneri interni a protezione della produzione nazionale.
2. I prodotti importati originari dell'altra parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali simili per quanto riguarda tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché le condizioni inerenti alla vendita interna, all'offerta per la vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione o all'uso. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri di trasporto interno differenziati determinati esclusivamente dalla gestione economica del mezzo di trasporto e non dalla nazionalità del prodotto.
3. Le parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso dei prodotti in quantità o proporzioni specificate che impongano, direttamente o indirettamente, il ricorso a fonti nazionali per determinate quantità o proporzioni dei prodotti oggetto delle suddette disposizioni regolamentari. Le parti si astengono inoltre dall'applicare qualsiasi altra forma di regolamento quantitativo interno a protezione della produzione nazionale.

4. Le disposizioni del presente articolo non ostano al versamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali, quali i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti di imposte interne o oneri interni applicati in conformità al presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, ai regolamenti, alle procedure o alle prassi relative agli appalti pubblici.

TITOLO IV

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

ARTICOLO 19

Misure antidumping e compensative

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE o gli Stati partner dell'EAC adottino, singolarmente o collettivamente, misure antidumping o compensative nel rispetto dei pertinenti accordi dell'OMC. Ai fini del presente articolo l'origine viene stabilita secondo le norme di origine non preferenziali delle parti.

2. La parte CE, prima di istituire dazi antidumping o compensativi definitivi su prodotti d'importazione originari degli Stati partner dell'EAC, esamina le possibilità di soluzioni costruttive previste dai pertinenti accordi dell'OMC.
3. Qualora una misura antidumping o compensativa sia stata istituita da un'autorità regionale per conto di due o più Stati partner dell'EAC, l'istanza di tutela giurisdizionale è unica anche in sede di appello.
4. Laddove le misure antidumping o compensative possano essere istituite a livello regionale e a livello nazionale, le parti garantiscono che le autorità regionali e le autorità nazionali non applichino tali misure contemporaneamente allo stesso prodotto.
5. Prima di avviare qualsiasi inchiesta, la parte CE notifica agli Stati partner dell'EAC esportatori il ricevimento di una denuncia adeguatamente documentata.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le inchieste avviate successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.
7. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal presente articolo.

ARTICOLO 20

Misure di salvaguardia multilaterali

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che gli Stati partner dell'EAC e la parte CE adottino misure conformi all'articolo XIX dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, all'accordo sulle misure di salvaguardia e all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura. Ai fini del presente articolo l'origine viene stabilita secondo le norme di origine non preferenziali delle parti.
2. Nonostante il disposto dal paragrafo 1, la parte CE, tenuto conto degli obiettivi di sviluppo complessivi del presente accordo e delle ridotte dimensioni delle economie dell'EAC, esclude le importazioni da ogni Stato partner dell'EAC dalle misure adottate in applicazione dell'articolo XIX del GATT 1994, dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Al più tardi centoventi giorni prima della scadenza di tale periodo, il Consiglio dell'accordo di partenariato economico procede all'esame del funzionamento delle disposizioni di cui sopra alla luce delle esigenze di sviluppo dell'EAC, al fine di stabilire se prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo.
4. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal paragrafo 1.

ARTICOLO 21

Misure di salvaguardia bilaterali

1. Dopo aver esaminato le soluzioni alternative, la CE o gli Stati partner dell'EAC possono adottare misure di salvaguardia di durata limitata, alle condizioni e nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo.
2. Le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 possono essere adottate ove un prodotto originario di una delle parti venga importato nel territorio dell'altra parte in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
 - a) un grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della parte importatrice, oppure
 - b) perturbazioni di un settore economico, in particolare ove queste perturbazioni determinino problemi sociali rilevanti o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica della parte importatrice, oppure
 - c) perturbazioni dei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti¹ o dei meccanismi che regolano tali mercati.

¹ Ai fini del presente articolo, per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti di cui all'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura.

3. Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non vanno al di là di quanto necessario per prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti al paragrafo 2 e al paragrafo 5, lettera b), o per porvi rimedio. Le misure di salvaguardia della parte importatrice possono consistere solo in una o più tra le misure elencate di seguito:

- a) sospensione dell'ulteriore riduzione – prevista dal presente accordo – dell'aliquota del dazio all'importazione applicata al prodotto interessato;
- b) aumento del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato ad altri membri dell'OMC;
- c) introduzione di contingenti tariffari per il prodotto interessato.

4. Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1, 2 e 3, ove un prodotto originario di uno o più Stati dell'EAC venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al paragrafo 2 in una o più regioni ultraperiferiche della parte CE, quest'ultima può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente alla regione o alle regioni interessate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.

- 5. a) Fatto salvo quanto disposto dai paragrafi 1, 2 e 3, ove un prodotto originario della parte CE venga importato in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare una delle situazioni descritte al precedente paragrafo 2 in uno Stato partner dell'EAC, detto Stato dell'EAC può adottare misure di sorveglianza o di salvaguardia limitatamente al proprio territorio secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.

- b) Uno Stato partner dell'EAC può adottare misure di salvaguardia qualora, a seguito della riduzione dei dazi, un prodotto originario della parte CE sia importato nel suo territorio in quantitativi talmente accresciuti e a condizioni tali da provocare o minacciare di provocare perturbazioni a un'industria nascente che fabbrica prodotti simili o direttamente concorrenti. La disposizione è applicabile soltanto per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le misure devono essere adottate secondo le procedure di cui ai paragrafi da 6 a 9.
- 6.
- a) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo sono mantenute in vigore unicamente per il tempo necessario a prevenire il grave pregiudizio o le perturbazioni definiti ai paragrafi 2, 4 e 5 o a porvi rimedio.
 - b) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non sono applicate per un periodo superiore a due anni. Dette misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione. La parte EAC o lo Stato partner dell'EAC che applichi una misura di salvaguardia oppure la parte CE che applichi una misura limitatamente al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche possono comunque applicare tali misure per un periodo non superiore a quattro anni, prorogabile per altri quattro anni qualora continuino a sussistere le circostanze che ne hanno giustificato l'istituzione.
 - c) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo di durata superiore a un anno contengono elementi che ne prevedono esplicitamente la progressiva abolizione entro la fine del periodo stabilito.

- d) Le misure di salvaguardia di cui al presente articolo non possono essere applicate alle importazioni di un prodotto già assoggettate a misure di questo tipo prima che sia trascorso almeno un anno dalla loro scadenza.

7. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi precedenti, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la parte che ritenga sussistere una delle situazioni descritte ai paragrafi 2, 4 e/o 5 sottopone immediatamente la questione all'esame del Consiglio dell'accordo di partenariato economico;
- b) Il Consiglio dell'accordo di partenariato economico può formulare le raccomandazioni eventualmente necessarie per porre rimedio alle situazioni che si siano manifestate. Se il Consiglio dell'accordo di partenariato economico non formula raccomandazioni per porre rimedio alle situazioni che si sono manifestate oppure non si perviene ad alcun'altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Consiglio dell'accordo di partenariato economico, la parte importatrice è autorizzata ad adottare le misure idonee a risolvere la situazione secondo quanto disposto dal presente articolo;
- c) prima dell'adozione delle misure previste dal presente articolo oppure non appena possibile ove si applichi il paragrafo 8 del presente articolo, la parte interessata o lo Stato partner dell'EAC interessato fornisce al Consiglio dell'accordo di partenariato economico tutte le informazioni necessarie a un esame approfondito della situazione perché si possa pervenire a una soluzione accettabile per le parti interessate;
- d) nella scelta delle misure di salvaguardia a norma del presente articolo, devono essere privilegiate quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo;

- e) le misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo vengono immediatamente notificate per iscritto al Consiglio dell'accordo di partenariato economico e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale organo, in particolare al fine di stabilire un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
8. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la parte importatrice interessata, ovvero a seconda dei casi la parte CE, la parte EAC o uno Stato partner dell'EAC, può adottare a titolo provvisorio le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e/o 5 senza rispettare quanto prescritto dal paragrafo 7. Questi interventi possono essere adottati per un periodo massimo di centottanta giorni nel caso di misure prese dalla parte CE e di duecento giorni nel caso di misure prese dalla parte EAC o da uno Stato partner dell'EAC o di misure della parte CE la cui applicazione sia limitata al territorio di una o più delle sue regioni ultraperiferiche. La durata delle misure provvisorie è calcolata come parte del periodo iniziale e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 6. Nell'adozione delle misure provvisorie si tiene conto dell'interesse di tutte le parti coinvolte, compreso il loro livello di sviluppo. La parte importatrice interessata informa l'altra parte interessata e sottopone immediatamente la questione all'esame del Consiglio dell'accordo di partenariato economico.
9. La parte importatrice che assoggetta le importazioni di un prodotto a una procedura amministrativa volta a fornire rapidamente informazioni sull'andamento dei flussi commerciali che possono dar origine ai problemi descritti nel presente articolo ne informa senza indugio il Consiglio dell'accordo di partenariato economico.
10. Non viene invocato l'accordo OMC per impedire a una parte di adottare misure di salvaguardia conformi a quanto disposto dal presente articolo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 22

Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa

1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e nei settori connessi.
2. Qualora la parte CE o gli Stati partner dell'EAC constatino, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi, la parte interessata può, conformemente a quanto disposto dal presente articolo, procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati.
3. Ai fini del presente articolo, per mancata prestazione di cooperazione amministrativa si intende tra l'altro:
 - a) una reiterata inosservanza degli obblighi di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
 - b) un reiterato rifiuto di procedere al controllo a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti;

- c) un reiterato rifiuto o un ritardo ingiustificato nel vedersi riconosciuta l'autorizzazione a effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni importanti per la concessione del trattamento preferenziale in questione.

Ai fini del presente articolo, una constatazione di irregolarità o frode può essere fatta tra l'altro qualora si osservi un rapido aumento delle importazioni di una merce al di sopra del normale livello di produzione e della capacità di esportazione dell'altra parte – aumento che non trovi spiegazione soddisfacente e sia collegato a dati oggettivi relativi a irregolarità o frodi.

4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) la parte che abbia constatato, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio quanto constatato e i dati oggettivi al Consiglio dell'accordo di partenariato economico e avvia consultazioni in seno a detto Consiglio in base a tutte le informazioni pertinenti e ai dati oggettivi, onde pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le parti;
- b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al Consiglio dell'accordo di partenariato economico senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può procedere alla sospensione temporanea del trattamento preferenziale applicato al prodotto o ai prodotti interessati. La sospensione temporanea è notificata senza indugio al Consiglio dell'accordo di partenariato economico;

c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al Consiglio dell'accordo di partenariato economico subito dopo l'adozione. Sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al Consiglio dell'accordo di partenariato economico, in particolare nella prospettiva di una loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5. Parallelamente alla notifica al Consiglio dell'accordo di partenariato economico prevista dal paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori il quale precisa che per il prodotto interessato sono state constatate, in base a dati oggettivi, la mancata prestazione di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

ARTICOLO 23

Gestione degli errori amministrativi

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la parte che subisce dette conseguenze può chiedere al Consiglio dell'accordo di partenariato economico di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso per risolvere la situazione.

ARTICOLO 24

Valutazione in dogana

1. Le norme per la valutazione in dogana applicate agli scambi tra le parti si basano sull'articolo VII del GATT 1994 e sull'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994.
2. Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

CAPO III

PESCA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 25

1. Le parti riconoscono che la pesca costituisce una risorsa economica chiave per gli Stati partner dell'EAC, contribuisce in maniera significativa all'economia di tali Stati e ha grandi potenzialità per il futuro sviluppo economico e la riduzione della povertà nella regione. È anche un'importante fonte di cibo e di valuta estera.
2. Le parti, nel riconoscere altresì che le risorse della pesca rivestono anche notevole interesse sia per la parte CE sia gli Stati partner dell'EAC, decidono di cooperare per lo sviluppo e la gestione sostenibile del settore della pesca nel loro reciproco interesse, tenendo conto delle ripercussioni economiche, ambientali e sociali.
3. Le parti convengono che la strategia opportuna per promuovere la crescita economica del settore della pesca e rafforzarne il contributo all'economia degli Stati partner dell'EAC consiste nel potenziare le attività del settore generatrici di valore aggiunto, tenendo presente nel contempo la sostenibilità nel lungo periodo.

ARTICOLO 26

Obiettivi

Gli obiettivi della cooperazione nel campo della pesca sono:

- a) la promozione dello sviluppo e della gestione sostenibili della pesca;
- b) la promozione e lo sviluppo degli scambi regionali e internazionali sulla base delle migliori pratiche;
- c) la creazione di un contesto favorevole, anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture e capacità, che consenta agli Stati partner dell'EAC di soddisfare le severe esigenze del mercato nei settori della pesca industriale e della piccola pesca;
- d) il sostegno alle politiche nazionali e regionali finalizzate a una maggiore produttività e competitività del settore della pesca;
- e) l'instaurazione di collegamenti con altri settori economici.

ARTICOLO 27

Ambito di applicazione

La cooperazione nel settore del commercio e dello sviluppo della pesca riguarda la pesca marittima, la pesca nelle acque interne e l'acquacoltura.

ARTICOLO 28

Principi

1. I principi della cooperazione nel settore della pesca comprendono:
 - a) il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento dell'integrazione regionale;
 - b) il mantenimento dell'*acquis* dell'accordo di Cotonou;
 - c) il riconoscimento del trattamento speciale e differenziato;
 - d) la necessità di tener conto delle migliori informazioni scientifiche disponibili ai fini della valutazione delle risorse e della loro gestione;
 - e) un sistema di monitoraggio efficace delle ripercussioni ambientali, economiche e sociali nei paesi partner dell'EAC;

- f) il rispetto delle disposizioni legislative nazionali vigenti e degli strumenti internazionali di settore, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e gli accordi regionali e subregionali;
- g) la salvaguardia e la considerazione prioritaria delle esigenze specifiche della pesca artigianale/di sussistenza.

2. Questi principi guida dovrebbero contribuire a garantire lo sviluppo sostenibile e responsabile delle risorse biologiche marine, delle acque interne e dell'acquacoltura e ad ottimizzare – mediante maggiori investimenti, lo sviluppo di capacità e un migliore accesso al mercato – i benefici di questo settore a vantaggio della generazione attuale e di quelle future.

ARTICOLO 29

Accesso preferenziale

Le parti cooperano al fine di garantire la prestazione del sostegno, anche di natura finanziaria, necessario per migliorare la competitività e la capacità produttiva delle industrie di trasformazione, promuovere la diversificazione dell'industria della pesca e lo sviluppo e il potenziamento degli impianti portuali.

TITOLO II

PESCA MARITTIMA

ARTICOLO 30

Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione del presente titolo riguarda l'utilizzo, la conservazione e la gestione delle risorse della pesca marittima per ottimizzare i benefici della pesca nella regione dell'EAC mediante gli investimenti, lo sviluppo di capacità e un migliore accesso al mercato.

ARTICOLO 31

Obiettivi

Gli obiettivi della cooperazione sono:

- a) un suo rafforzamento al fine di garantire lo sfruttamento e la gestione sostenibili delle risorse della pesca quale base dell'integrazione regionale, dato che gli Stati costieri partner dell'EAC hanno in comune specie migratorie e transzonali e che nessuno Stato partner dell'EAC è in grado, da solo, di assicurare la sostenibilità di queste risorse;

- b) una ripartizione più equa dei benefici derivanti dal settore della pesca;
- c) l'efficacia del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza necessari a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;
- d) la promozione dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine nella zona economica esclusiva (ZEE) e nelle acque sulle quali gli Stati partner dell'EAC esercitano la loro giurisdizione in forza di strumenti internazionali quali la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), nella prospettiva di un beneficio socioeconomico reciproco per gli Stati partner dell'EAC e per la parte CE.

ARTICOLO 32

Settori di cooperazione

1. La cooperazione nel settore della pesca, per il conseguimento degli obiettivi nel rispetto dei principi enunciati, riguarderà la gestione e la conservazione delle risorse della pesca, la gestione delle navi e la disciplina delle fasi successive alla cattura, misure finanziarie e commerciali, e lo sviluppo della pesca, dei relativi prodotti e dell'acquacoltura marina.

2. La parte CE contribuirà a mobilitare le risorse per attuare la cooperazione a livello nazionale e regionale nei settori individuati – cooperazione che prevederà tra l'altro il sostegno allo sviluppo di capacità regionali. Il contributo della parte CE riguarda anche gli interventi descritti nella sezione sulle misure finanziarie e commerciali e lo sviluppo di infrastrutture specifiche per la pesca e l'acquacoltura marittima.

a) Gestione e conservazione delle risorse della pesca

3. Nello stabilire livelli di cattura sostenibili, la capacità di pesca e altre strategie di gestione per scongiurare o sovvertire esiti indesiderati, quali la sovraccapacità e il sovrasfruttamento delle risorse ittiche, ed effetti indesiderati sugli ecosistemi e sulla pesca artigianale va applicato un approccio precauzionale.

4. Ciascuno Stato partner dell'EAC può adottare le misure opportune, tra cui le limitazioni stagionali e all'uso degli attrezzi da pesca, per tutelare le proprie acque territoriali e garantire la sostenibilità della pesca artigianale e costiera.

5. Le parti dovrebbero promuovere l'adesione di tutti gli Stati partner dell'EAC interessati alla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e ad altre organizzazioni competenti in materia di pesca. Questi paesi dovrebbero coordinare gli interventi con la parte CE per garantire la gestione e la conservazione di tutte le specie ittiche, compresi i tonnidi e le specie affini, e facilitare le ricerche scientifiche pertinenti.

6. Qualora l'autorità di gestione competente in ambito nazionale non disponga di dati scientifici sufficienti per stabilire i limiti e i livelli obiettivo delle catture sostenibili in una zona economica esclusiva dell'EAC, entrambe le parti, in consultazione con l'autorità nazionale competente e l'IOTC e – se del caso – con altre organizzazioni regionali della pesca, sostengono questo tipo di analisi scientifica.

7. Le parti convengono in merito all'adozione di misure adeguate qualora un aumento dello sforzo di pesca determini livelli di cattura superiori al livello (obiettivo) sostenibile stabilito dall'autorità nazionale competente.

8. Per la conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, la parte CE e gli Stati costieri dell'EAC garantiscono che le navi battenti le loro bandiere rispettino le misure nazionali, regionali e subregionali di gestione delle risorse ittiche e le disposizioni legislative e regolamentari nazionali correlate.

b) Gestione delle navi e disciplina delle fasi successive alla cattura

9. Verrà osservata la disciplina riguardante la gestione delle navi e le fasi successive alla cattura elaborata in sede di IOTC e delle altre organizzazioni regionali competenti in materia di pesca. Gli Stati partner dell'EAC e la parte CE stabiliscono modalità e condizioni minime relative al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza dei pescherecci dell'UE che operano nelle acque degli Stati partner dell'EAC, tra l'altro mediante:

- i) l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle navi (VMS - Vessel Monitoring System) per tutti gli Stati costieri partner dell'EAC e l'uso di un sistema con esso compatibile da parte di tutti gli Stati partner dell'EAC. Gli Stati partner dell'EAC che non dispongono di un VMS avranno l'assistenza della parte CE per l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle navi compatibile;
- ii) la messa a punto da parte di tutti gli Stati costieri partner dell'EAC, in associazione con la parte CE, di altri meccanismi a fianco del VSM compatibile e obbligatorio, per garantire l'efficacia del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza; sostegno della parte CE agli Stati membri dell'EAC all'istituzione di questo sistema concordato e assistenza attuativa;
- iii) il diritto della parte CE e degli Stati partner dell'EAC di inviare osservatori nelle acque nazionali o internazionali, previa precisa definizione delle procedure del loro impiego. Gli osservatori dovranno essere retribuiti dai governi nazionali, mentre tutti i costi a bordo saranno a carico dell'armatore. La parte CE sosterrà i costi di formazione degli osservatori;

- iv) la messa punto e l'impiego in tutta la regione di sistemi comuni di comunicazione dei dati sulle attività di pesca, con la definizione dei requisiti minimi della comunicazione;
- v) l'obbligo per tutte le navi che effettuano lo sbarco o il trasbordo del pescato in uno Stato partner dell'EAC di effettuare queste operazioni nei porti o negli avamporti. Non sono consentiti trasbordi in mare, salvo che non ricorrano le condizioni particolari previste dalla competente organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP). Entrambe le parti collaborano allo sviluppo e all'ammodernamento delle infrastrutture di sbarco e trasbordo nei porti degli Stati partner dell'EAC, compresa la capacità di valorizzazione dei prodotti ittici;
- vi) impegno di tutte le navi a utilizzare gli impianti degli Stati partner dell'EAC e ad impiegare forniture locali;
- vii) obbligo di comunicare i rigetti. La priorità deve risiedere nell'evitare i rigetti mediante l'impiego di metodi di pesca selettivi conformi ai principi dell'IOTC e delle organizzazioni regionali competenti in materia di pesca. Per quanto possibile vanno portate a terra le catture accessorie.

10. Le parti convengono di cooperare alla messa a punto e all'attuazione di programmi di formazione nazionali/regionali destinati ai cittadini di Stati dell'EAC in modo da facilitare il loro efficace coinvolgimento nel settore della pesca. Nel caso di accordi di pesca bilaterali negoziati dalla parte CE, è incoraggiata l'occupazione di cittadini di Stati dell'EAC. Ai marinai imbarcati su navi comunitarie si applica di diritto la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.

11. Entrambe le parti attuano sforzi coordinati per migliorare gli strumenti volti a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e a tal fine adottano misure adeguate. I pescherecci coinvolti in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata vanno confiscati e gli armatori vanno perseguiti dalle autorità competenti e non deve essere loro consentito di pescare nuovamente nelle acque degli Stati partner dell'EAC salvo previa autorizzazione dello Stato di bandiera, degli Stati partner dell'EAC interessati e, se del caso, della competente organizzazione regionale di gestione della pesca.

c) Misure finanziarie e commerciali e questioni legate allo sviluppo

12. Le parti si impegnano a cooperare per promuovere la costituzione di joint venture impegnate nell'esercizio della pesca, nella trasformazione del pescato, nei servizi portuali, nell'aumento della capacità di produzione, nel potenziamento della competitività della pesca, delle attività e dei servizi correlati, nella trasformazione a valle, nello sviluppo e nel potenziamento delle strutture portuali, nella diversificazione della pesca in modo da sfruttare le specie diverse dai tonnidi attualmente non utilizzate o sottoutilizzate.

TITOLO III

SVILUPPO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E DELL'ACQUACOLTURA

ARTICOLO 33

Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione del presente titolo riguarda lo sviluppo della pesca nelle acque interne, della pesca costiera e dell'acquacoltura negli Stati partner dell'EAC sotto i seguenti profili: sviluppo delle capacità, trasferimento di tecnologie, norme sanitarie e fitosanitarie, investimenti e relativo finanziamento, protezione dell'ambiente e definizione di quadri legislativi e regolamentari.

ARTICOLO 34

Obiettivi

Gli obiettivi della cooperazione in materia di sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura sono i seguenti: la promozione dello sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nelle acque interne, una migliore produzione in acquacoltura, l'eliminazione dei vincoli che ostacolano la crescita dell'offerta, il miglioramento della qualità del pesce e dei prodotti ittici in modo che rispettino le norme SPS applicate sul mercato della parte CE, un migliore accesso al mercato della parte CE, l'abbattimento degli ostacoli agli scambi intraregionali, l'attrazione di capitali e di investimenti nel settore, il rafforzamento della capacità e un migliore accesso degli investitori privati al sostegno finanziario per lo sviluppo della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura.

ARTICOLO 35

Settori di cooperazione

La cooperazione comprende contributi della parte CE ai settori di seguito elencati.

- a) Rafforzamento delle capacità e sviluppo dei mercati di esportazione mediante:
 - i) il rafforzamento delle capacità nel campo della produzione industriale e artigianale, della trasformazione e della diversificazione dei prodotti così da rafforzare la competitività della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura nella regione. Questi risultati potrebbero essere conseguiti, ad esempio, mediante l'istituzione di centri di ricerca e sviluppo, compreso lo sviluppo di tecniche di acquacoltura per le aziende di allevamento ittico a carattere commerciale;
 - ii) lo sviluppo delle competenze per la gestione delle filiere dei mercati di esportazione, anche attraverso l'introduzione e la gestione di sistemi di certificazione di particolari linee di prodotti; la promozione commerciale, la creazione di valore aggiunto e la riduzione delle perdite successive alla cattura, per quanto riguarda i prodotti della pesca;
 - iii) innalzamento delle capacità regionali, ad esempio attraverso un potenziamento delle autorità competenti in materia di pesca, delle associazioni dei pescatori e degli operatori commerciali, in modo che possano partecipare agli scambi di prodotti della pesca con la parte CE e ai programmi di formazione sullo sviluppo e sulla definizione dell'immagine (branding) dei prodotti.

b) Infrastrutture

- i) Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture per la pesca nelle acque interne e per l'acquacoltura;
- ii) facilitazione dell'accesso ai finanziamenti per le infrastrutture, compreso ogni tipo di attrezzatura.

c) Tecnologia

- i) Contributo di entrambe le parti allo sviluppo delle capacità tecniche, compresa la promozione della tecnologia che genera valore aggiunto, ad esempio attraverso il trasferimento di tecnologie della pesca dalla parte CE agli Stati partner dell'EAC;
- ii) rafforzamento della capacità di gestione della pesca nella regione, ad esempio mediante la ricerca e sistemi di raccolta dati e il sostegno a tecnologie idonee per la gestione della fase della cattura e di quelle successive.

d) Ambito normativo e regolamentare

- i) Sostegno allo sviluppo di disposizioni regolamentari sulla pesca nelle acque interne e sull'acquacoltura e di sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza;
- ii) sostegno agli Stati partner dell'EAC nell'elaborazione di strumenti legislativi e regolamentari in materia di diritti di proprietà intellettuale e sviluppo delle capacità per attuare questi strumenti nel commercio internazionale;

iii) marchio di qualità ecologica e protezione della proprietà intellettuale.

e) Investimenti e finanziamenti

i) Promozione di joint venture e di altre forme di investimenti misti tra soggetti interessati degli Stati partner dell'EAC e della parte CE, ad esempio per stabilire modalità di individuazione degli investitori per le joint venture nei settori della pesca nelle acque interne e dell'acquacoltura;

ii) sostegno all'accesso alle agevolazioni creditizie per lo sviluppo – nel settore della pesca nelle acque interne – di piccole e medie imprese e di imprese su scala industriale.

f) Conservazione dell'ambiente e degli stock ittici nel settore della pesca

i) Le parti danno il loro contributo a misure volte a garantire che il commercio ittico favorisca la conservazione dell'ambiente, preservi gli stock dal depauperamento, assicuri il mantenimento della biodiversità e l'introduzione prudente di specie esotiche in acquacoltura – introduzione che deve avvenire con prudenza solo in spazi controllati/chiusi, sentiti tutti i paesi vicini interessati.

g) Misure socioeconomiche e di riduzione della povertà

i) Le parti contribuiscono alla promozione delle piccole e medie imprese nei settori della pesca, della trasformazione del pescato e del commercio ittico, sviluppando la capacità degli Stati partner dell'EAC di effettuare scambi commerciali con la parte CE.

- ii) Sarà incoraggiata la partecipazione dei gruppi marginali alle attività del settore della pesca, ad esempio mediante la promozione della parità tra i generi nella pesca e in particolare attraverso la qualificazione di operatrici commerciali impegnate nel settore in questione e intenzionate a operare in tale settore. Verranno coinvolti in questi processi anche altri gruppi svantaggiati che hanno le potenzialità per operare nel settore della pesca nella prospettiva di uno sviluppo socioeconomico sostenibile.

CAPO IV

COOPERAZIONE ECONOMICA E ALLO SVILUPPO

ARTICOLO 36

La parte CE e la parte EAC riconoscono ancora una volta le esigenze di sviluppo della regione dell'EAC e ribadiscono il loro impegno affinché l'accordo di partenariato economico sia uno strumento di sviluppo in grado di promuovere e rafforzare l'integrazione regionale e contribuire all'integrazione dell'EAC nell'economia mondiale. Le parti convengono di collaborare al fine di definire e affrontare le esigenze di sviluppo connesse all'APE in modo da promuovere una crescita sostenuta, rafforzare l'integrazione regionale e favorire le trasformazioni strutturali e la competitività nella prospettiva di incrementare la produzione, la capacità di offerta e la generazione di valore aggiunto dei paesi interessati.

La parte CE conferma che il suo apporto di risorse destinate allo sviluppo avverrà nel quadro del programma indicativo regionale del decimo FES, della strategia dell'UE in materia di aiuti al commercio e del bilancio dell'Unione europea.

CAPO V

AMBITI DI FUTURI NEGOZIATI

ARTICOLO 37

Clausola di revisione a tempo

Le parti, partendo dall'accordo di Cotonou e tenendo conto dei progressi conseguiti nel negoziato di un APE globale, convengono di proseguire i negoziati nei seguenti settori:

- a) le dogane e la facilitazione degli scambi;
- b) le questioni pendenti inerenti agli scambi e all'accesso al mercato, comprese le norme di origine;
- c) gli ostacoli tecnici agli scambi e le misure sanitarie e fitosanitarie;
- d) gli scambi di servizi;
- e) i temi connessi agli scambi, in particolare:
 - i) la politica della concorrenza;

- ii) gli investimenti e lo sviluppo del settore privato;
- iii) gli scambi, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile;
- iv) i diritti di proprietà intellettuale;
- v) la trasparenza negli appalti pubblici;
- f) l'agricoltura;
- g) un meccanismo articolato per la risoluzione delle controversie e disposizioni istituzionali;
- h) la cooperazione economica e allo sviluppo;
- i) qualsiasi altro settore per il quali le parti ravvisino la necessità di negoziati.

CAPO VI

PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

TITOLO I

PREVENZIONE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 38

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. Una parte chiede per iscritto all'altra parte l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo alle quali, a suo parere, la misura non sarebbe conforme.

3. Le consultazioni, che si tengono sotto gli auspici del Consiglio dell'accordo di partenariato economico entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, si considerano concluse entro sessanta giorni dalla medesima data, a meno che le parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro trenta giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 39

Risoluzione delle controversie

1. Se la controversia non viene risolta mediante le consultazioni entro i sessanta giorni di cui all'articolo 38, ciascuna delle parti può chiederne la risoluzione mediante il ricorso all'arbitrato previa notifica all'altra parte e al Consiglio dell'accordo di partenariato economico. La richiesta di arbitrato reca l'indicazione della misura contestata e delle disposizioni dell'accordo che secondo la parte attrice non sarebbero rispettate dalla misura in questione. A tal fine ciascuna delle parti designa un arbitro entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato. In caso di mancata designazione, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il secondo arbitro.

2. I due arbitri nominano a loro volta, entro trenta giorni, un terzo arbitro. In caso di mancata designazione del terzo arbitro, ciascuna delle parti può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il terzo arbitro.
3. Salvo decisione contraria degli arbitri, viene applicata la procedura prevista dal regolamento facoltativo di arbitrato della Corte permanente di arbitrato per le organizzazioni internazionali e gli Stati. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza entro il termine di tre mesi.
4. Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

TITOLO II

ECCEZIONI GENERALI

ARTICOLO 40

Clausola relativa alle eccezioni generali

Fatto salvo l'obbligo di non applicare i provvedimenti che seguono in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti in presenza di condizioni analoghe, oppure una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente accordo va interpretata come ostativa a che la parte CE, la parte EAC o uno Stato partner dell'EAC adotti o applichi provvedimenti:

- a) necessari per tutelare la morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
- b) necessari per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
- c) necessari a garantire il rispetto di disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un'inadempienza contrattuale;

- ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
 - iii) alla sicurezza;
 - iv) all'applicazione della normativa doganale, oppure
 - v) alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- d) connessi all'importazione o all'esportazione di oro o argento;
- e) necessari alla tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
- f) connessi alla salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, qualora detti provvedimenti siano accompagnati da restrizioni della produzione o del consumo nazionali di merci, della prestazione o della fruizione nazionale di servizi e da restrizioni applicate nei confronti degli investitori nazionali;
- g) connessi ai prodotti del lavoro carcerario;

- h) incompatibili con l'articolo 18 sul trattamento nazionale, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di investitori o di prestatori di servizi della parte CE o di uno Stato partner dell'EAC, oppure:
- i) essenziali per l'acquisto o la distribuzione di prodotti che risultano scarsi in generale o in loco, purché tali provvedimenti siano compatibili con il principio secondo cui tutte le parti hanno diritto a una quota equa dell'offerta internazionale di tali prodotti e purché tali provvedimenti, incompatibili con altre disposizioni del presente accordo, siano revocati non appena cessino le condizioni che li hanno determinati.

ARTICOLO 41

Eccezioni in materia di sicurezza

- 1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:
 - a) imporre alla parte CE o a uno Stato partner dell'EAC di fornire informazioni la cui divulgazione essi ritengano contraria ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza;

- b) impedire alla parte CE o a uno Stato partner dell'EAC di intraprendere qualsiasi azione da essi ritenuta necessaria ai fini della tutela dei propri interessi essenziali in materia di sicurezza:
 - i) nell'ambito dei materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati;
 - ii) nell'ambito delle attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;
 - iii) nell'ambito della produzione o del commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
 - iv) nell'ambito di appalti pubblici indispensabili per scopi di sicurezza nazionale o di difesa nazionale, oppure
 - v) in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure nel senso di
- c) impedire alla parte CE o a uno Stato partner dell'EAC di intraprendere qualsiasi azione per far fronte agli impegni da essi assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

2. Le parti si informano reciprocamente nella più ampia misura possibile delle misure adottate a norma del paragrafo 1, lettere b) e c), e della loro revoca.

ARTICOLO 42

Fiscalità

1. Nessuna disposizione del presente accordo né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo va interpretata come ostativa a che la parte CE o uno Stato partner dell'EAC, nell'applicare le pertinenti disposizioni della propria legislazione fiscale, distingua tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali.
2. Nessuna disposizione del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo va interpretata come ostativa all'adozione o all'applicazione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in forza delle disposizioni fiscali di accordi tendenti a evitare la doppia imposizione o di altre intese fiscali o della legislazione tributaria nazionale.
3. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi della parte CE o di uno Stato partner dell'EAC derivanti da qualsivoglia convenzione fiscale. In caso di contrasto tra il presente accordo e una siffatta convenzione, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 43

Rapporto tra il presente accordo e
l'accordo di partenariato economico globale

Il presente accordo resta in vigore fino all'entrata in vigore dell'APE globale.

ARTICOLO 44

Definizione delle parti e adempimento degli obblighi

1. Le parti contraenti del presente accordo sono: la Repubblica di Burundi, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Ruanda, la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda, parti contraenti del trattato istitutivo della Comunità dell'Africa orientale, di seguito denominati "la parte EAC", da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri oppure la Comunità europea o i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, di seguito denominati "la parte CE", dall'altra.

2. Ai fini del presente accordo gli Stati partner dell'EAC convengono di agire collettivamente, salvo espressa disposizione contraria. Qualora per l'esercizio di diritti o il rispetto di obblighi derivanti dal presente accordo sia prevista o prescritta un'azione individuale, viene utilizzata l'espressione "Stato partner dell'EAC".

ARTICOLO 45

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente accordo viene firmato, ratificato o approvato secondo le norme e procedure costituzionali o interne applicabili delle parti.
2. Esso entra in vigore il primo giorno del mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Le notifiche sono trasmesse ai Segretari generali del Consiglio dell'Unione europea e del Segretariato della Comunità dell'Africa orientale, depositari del presente accordo.
4. In attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, la parte CE e gli Stati partner dell'EAC convengono di applicare le disposizioni del presente accordo di loro rispettiva competenza ("applicazione provvisoria"). Ciò può avvenire, ove possibile, mediante applicazione provvisoria oppure mediante ratifica dell'accordo.

5. L'applicazione provvisoria è notificata ai depositari. L'accordo è applicato a titolo provvisorio trascorsi dieci giorni dal ricevimento dell'ultima notifica di applicazione provvisoria, in ordine di tempo, inviata dalla parte CE o dagli Stati partner dell'EAC.
6. Nonostante il disposto dal paragrafo 4, la parte CE e gli Stati partner dell'EAC possono adottare unilateralmente iniziative volte ad applicare, per quanto possibile, l'accordo prima della sua applicazione provvisoria.
7. La parte CE o la parte EAC può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo.
8. La denuncia ha effetto un mese dopo la notifica all'altra parte.

ARTICOLO 46

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso stabilite e, dall'altra, ai territori degli Stati partner dell'EAC.

ARTICOLO 47

Consiglio dell'accordo di partenariato economico

1. Le parti istituiscono un Consiglio dell'accordo di partenariato economico.
2. Il Consiglio dell'accordo di partenariato economico è responsabile dell'amministrazione di tutte le materie disciplinate dal presente accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso contemplate.
3. Il Consiglio dell'accordo di partenariato economico è composto di rappresentanti delle parti. Ciascuna parte determina l'organizzazione della propria rappresentanza.

ARTICOLO 48

Comitato speciale per la cooperazione doganale

1. Le parti istituiscono un comitato speciale per la cooperazione doganale, composto di loro rappresentanti. La data e l'ordine del giorno delle riunioni del comitato speciale vengono preventivamente concordati tra le parti, che esercitano a turno la presidenza. Il comitato speciale riferisce al Consiglio dell'accordo di partenariato economico di cui all'articolo 47.

2. Il comitato speciale ha tra l'altro il compito di:
- a) seguire l'attuazione e l'amministrazione del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa;
 - b) costituire una sede di consultazione e discussione su tutti i temi riguardanti le dogane, tra cui le norme di origine, le procedure doganali generali, la valutazione in dogana, la classificazione tariffaria e l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;
 - c) intensificare la cooperazione per la definizione, l'applicazione e il rispetto delle norme di origine e delle relative procedure doganali, delle procedure doganali generali e dell'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;
 - d) affrontare ogni altra questione concordata tra le parti.

ARTICOLO 49

Rapporto con altri accordi

1. Nessuna delle disposizioni del presente accordo va interpretata come ostativa a che la parte CE, la parte EAC o uno Stato partner dell'EAC adotti le misure, comprese quelle di natura commerciale previste dal presente accordo, ritenute opportune secondo quanto contemplato dall'articolo 11 ter e dagli articoli 96 e 97 dell'accordo di Cotonou, nel rispetto delle procedure stabilite da tali articoli.

2. Fatta eccezione per le disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo di cui alla parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente accordo e quelle della parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, prevalgono le disposizioni del presente accordo.
3. Le parti convengono che nessuna disposizione del presente accordo impone loro o agli Stati partner dell'EAC di agire in modo incompatibile con gli obblighi derivanti dall'OMC.

ARTICOLO 50

Adesione di nuovi membri alla Comunità dell'Africa orientale

1. Il Consiglio dell'accordo di partenariato economico è informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo all'EAC. Nel corso dei negoziati tra l'EAC e lo Stato candidato, la parte EAC fornisce ogni informazione utile alla parte CE che, a sua volta, indica alla parte EAC le sue preoccupazioni affinché quest'ultima possa prenderle in piena considerazione. La parte EAC notifica alla parte CE ogni nuova adesione all'EAC.
2. Ogni nuovo Stato partner dell'EAC aderisce al presente accordo dalla data di adesione all'EAC mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'EAC non prevede l'adesione automatica al presente accordo dello Stato partner dell'EAC, quest'ultimo aderisce depositando un atto di adesione presso il Segretario generale della Comunità dell'Africa orientale, che ne trasmette una copia autenticata alla parte CE.

3. Le parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione di nuovi Stati partner dell'EAC. Il Consiglio dell'accordo di partenariato economico può decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.

ARTICOLO 51

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

1. Il Consiglio dell'accordo di partenariato economico è informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato terzo all'Unione europea. Nel corso dei negoziati tra l'Unione europea e lo Stato candidato, la parte CE fornisce ogni informazione utile agli Stati partner dell'EAC che, a loro volta, fanno conoscere alla parte CE le loro preoccupazioni affinché quest'ultima possa prenderle in piena considerazione. La parte CE notifica agli Stati partner dell'EAC ogni nuova adesione all'Unione europea (UE).

2. Ogni nuovo Stato membro dell'UE aderisce al presente accordo dalla data di adesione all'UE mediante una clausola inserita a tal fine nell'atto di adesione. Se l'atto di adesione all'UE non prevede l'adesione automatica al presente accordo dello Stato membro dell'UE, quest'ultimo aderisce depositando un atto di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che ne trasmette una copia autenticata agli Stati partner dell'EAC.

3. Le parti esaminano gli effetti prodotti sul presente accordo dall'adesione all'UE di nuovi Stati membri. Il Consiglio dell'accordo di partenariato economico può decidere le misure transitorie o di modifica eventualmente necessarie.

ARTICOLO 52

Regioni ultraperiferiche della Comunità europea

1. Tenuto conto della vicinanza geografica tra le regioni ultraperiferiche della Comunità europea e l'EAC e al fine di rafforzare i legami socioeconomici tra queste regioni e gli Stati partner dell'EAC, le parti si adoperano per facilitare la cooperazione in tutti i settori oggetto del presente accordo, per agevolare gli scambi di merci e servizi, promuovere gli investimenti e favorire i collegamenti di trasporto e comunicazione tra le regioni ultraperiferiche e gli Stati partner dell'EAC.
2. Ogniqualvolta ciò sia possibile, gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono perseguiti anche incoraggiando la partecipazione congiunta degli Stati partner dell'EAC e delle regioni ultraperiferiche a programmi quadro e a programmi specifici della Comunità europea riguardanti settori oggetto del presente accordo.
3. La parte CE si adopera per garantire il coordinamento tra i diversi strumenti finanziari delle politiche di coesione e di sviluppo della Comunità europea al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati partner dell'EAC e le regioni ultraperiferiche della Comunità europea nei settori oggetto del presente accordo.

4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE applichi le misure esistenti volte a far fronte alla situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche conformemente a quanto disposto dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea.

ARTICOLO 53

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, kiswahili, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

ARTICOLO 54

Allegati

Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante e possono essere rivisti e/o modificati dal Consiglio dell'accordo di partenariato economico.